pubbliche e di introdurre rilevazioni contabili economico – patrimoniali accanto a quelle finanziarie esistenti, nonché analitiche per centri di costo, atti a consentire la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità del risultato della gestione.

Il regolamento è entrato in vigore – in base all'art. 50 – il primo giorno successivo alla sua deliberazione da parte del Consiglio, ma – come prescritto nell'art. 51, c. 1 – i nuovi schemi di bilancio preventivo e consuntivo allegati al regolamento stesso, hanno trovato applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

Deriva pertanto che l'analisi effettuata nel presente referto tiene conto della nuova disciplina contabile, relativamente all'ultimo degli esercizi considerati, e cioè il 2001.

E' da sottolineare infine che, ai sensi dell'art. 51, c. 2, il Presidente può apportare eventuali modifiche tecniche ai predetti schemi di bilancio preventivo e consuntivo entro un anno dall'entrata in vigore degli stessi e cioè entro il 31 dicembre 2001.

Tale facoltà è stata esercitata in dipendenza del D.L. n. 70 del 28.3.2000, convertito nella legge 26 maggio 2000 n. 137, con la quale, in particolare, è stata istituita presso l'ISVAP una Banca dati per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, derivanti della circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia.

Detta Banca - che ha iniziato a caricare le informazioni relative ai sinistri avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 2001, come prescritto dalla suindicata normativa – ha reso necessario l'adeguamento degli schemi di bilancio finanziario relativi alle spese per destinazione, mediante la istituzione a decorrere dal 2002 di uno specifico centro di responsabilità, che si è aggiunto ai sei già esistenti, denominato "Banca dati sinistri", comprensivo dell'Ufficio analisi frodi assicurative.

3. - Le innovazioni più significative

3.1.- Il bilancio preventivo e i limiti del ruolo della dirigenza.

3.1.1. Il bilancio preventivo è costituito, oltre che dal consueto prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese (per titoli, categorie e capitoli), anche dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione, ripartite per "funzioni istituzionali" in modo che sia assicurata la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi fissati in sede di bilancio preventivo dal Consiglio.

Le "funzioni istituzionali" sono centri di responsabilità amministrativa per le risorse affidate e sono articolate in centri di costo [3].

In tale modo sono stati fissati i presupposti per dare concretezza al principio generale assunto dall'Ente nello stesso art. 1 del regolamento, per il quale la gestione dell'ISVAP è informata ai principi generali della contabilità finanziaria ed economico - patrimoniale, fondata su rilevazioni analitiche per centri di responsabilità e centri di costo, e si realizza sulla base della programmazione.

Mette conto peraltro sottolineare la permanenza - ostativa alla configurazione delle funzioni istituzionali come centri di costo - nell'ordinamento dell'Ente della concentrazione soggettiva delle funzioni di gestione e di quelle di indirizzo.

Come ricordato nel precedente referto, la disposizione dell'art. 13 della legge istitutiva, per la quale "il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale" (e in quanto tale sovrintende anche alla gestione del personale) si è posta in antitesi con la disciplina generale statuitiva della distinzione dei soggetti deputati alla individuazione degli indirizzi rispetto a

[3] - Il bilancio di previsione è corredato oltre che dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto e dal quadro generale riassuntivo per titoli delle entrate e delle spese, anche dalla relazione del Presidente dell'Ente propositiva al Consiglio degli "obiettivi programmatici".

quelli preposti alla gestione, nella prospettiva della completa attuazione del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Nel regolamento di contabilità risultano invece dettate norme ispirate alla ricordata disciplina della legge istitutiva dell'Ente, le quali attribuiscono al Presidente puntuali competenze in tema di impegni di spesa (e perfino di firma del mandato di pagamento, anche se con facoltà di delega).

A tal riguardo va precisato che nell'art. 4, c. 14 del citato D.Lvo n. 373/98 è stabilito che: a) all'ISVAP non si applicano le disposizioni del D.L. n. 29/1993; b) il Presidente e il Consiglio adottano i provvedimenti nelle materie di propria competenza; c) tuttavia sono fatti salvi i principi riguardanti, oltre che la materia del responsabile del procedimento, anche la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo (attribuite agli organi di vertice) e quelle concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.

Si puntualizza al riguardo che alla luce di tale disciplina l'ambito di operatività della cennata distinzione risulta gravemente attenuato in quanto nei confronti dei dirigenti è limitato ai pochi provvedimenti estranei alle materie previste dalla legge in ordine alla competenza del Consiglio e del Presidente, il quale, invero, oltre ad "attuare le deliberazioni" del Consiglio e sovrintendere alla gestione del personale, è titolare di tutta la competenza amministrativa residuale (art. 13), mentre il Consiglio continua ad essere competente ad emettere provvedimenti nelle più disparate materie indicate nell'art. 14, tra le quali figura perfino la indicazione del numero delle prove scritte nell'espletamento dei concorsi e dei titoli di merito e dei criteri per la valutazione delle medesime.

In tale ricostruzione del quadro normativo si rinvengono la previsione dell'art. 9, c. 3 del regolamento, per la quale le spese di funzionamento eccedenti l'1% del bilancio preventivo sono impegnate dal Consiglio – perché in tal senso è la previsione dell'art. 14, c. 1, lett. d) della legge istitutiva (anche nel testo recato dall'art. 4, c. 18 del citato D.Lvo n. 373/98) - nonché la previsione contenuta nello stesso art. 9, c. 3 del regolamento per la quale il

Presidente delibera le spese di funzionamento d'importo inferiore all'1%, dato che tale materia rientra nella competenza residuale del Presidente.

Non si riesce per contro a rinvenire un valido fondamento della disciplina regolamentare dell'art. 9, c. 4, ove è stabilito che sono impegnate dal Consiglio le spese per affidamento di studi, ricerche, consulenze, sperimentazioni e prestazioni professionali a persone o società e dallo stesso organo sono determinati i compensi e i rimborsi spese dovuti ai membri esterni per la loro partecipazione a commissioni di studio o di esame.

Siffatta previsione normativa non è dunque riferita al Presidente, titolare della competenza residuale, ma al Consiglio, tra le attribuzioni legislative del quale non si rinviene corrispondente norma abilitativa, che invece è contenuta nel regolamento di organizzazione.

Sembra allora che l'Istituto abbia interpretato l'art. 4, c. 14 del D.L. n. 373/98 – nella parte in cui fa salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti "nelle materie di propria competenza" – in senso estensivo, prescindendo perciò dalla fonte istitutiva di detta competenza, non necessariamente perciò legislativa.

In tal modo la già ristretta area di competenza dei dirigenti è esposta ad ulteriore erosione ad opera di fonti sottordinate alla legge di competenza dell'Istituto.

Al riguardo, per contro, va tenuto presente che, se nello stesso art. 4, c. 14 è stabilita, a fronte di detta riserva di provvedimenti, l'osservanza della distinzione tra funzione di indirizzo (e di controllo), e funzioni di gestione "per garantire le responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie", induce a perplessità l'elastico criterio interpretativo seguito dall'Istituto.

Sovviene in proposito la integrazione legislativa dell'art. 2, c. 3 del D.L.vo n. 29/93, per la quale la deroga alla cennata distinzione può essere introdotta solo da disposizioni di legge e in maniera espressa; tale disposto, costituendo "sistema" con la norma distintiva delle dette funzioni (volta,

com'è, a garantire la concreta applicabilità della medesima) si configura obbligatorio anche nei confronti dell'ISVAP, sebbene sia stata proclamata la generica non applicabilità allo stesso del D.Lvo n. 29/1998.

In stridente contrasto poi con il citato art. 4, c. 14 del D.Lvo n. 373/98 si pone la disposizione regolamentare (art. 11) che attribuisce al Presidente perfino la firma dei mandati di pagamento.

Conclusivamente, va sottolineato anche come si inquadra nel descritto ruolo minimale sotto il profilo contabile della dirigenza dell'Istituto la decisione – adottata dal medesimo nella piena sua autonomia contabile ed organizzativa – di recepire i controlli di gestione e quelli strategici, come sarà evidenziato nei successivi paragrafi 9.2.3 e 9.2.4, ma non anche la valutazione della dirigenza.

E l'occasione è opportuna per anticipare quanto espresso nel paragrafo 8.3.3. – cui si fa rinvio – che cioè l'incidenza dei costi della dirigenza si è attestata nel quinquennio sul 16-17% del totale e che il costo medio delle unità dirigenziali è cresciuto da 291 a 343 milioni annui.

3.1.2. Poiché l'articolazione delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione è identica nel bilancio preventivo e nel rendiconto, si rinviano al successivo sub-paragrafo i doverosi cenni al riguardo.

Quanto da ultimo agli obiettivi programmatici, essi si incentrano essenzialmente – sia nel bilancio preventivo del 2001 che in quello relativo al 2002 – sulla vigilanza nei confronti delle imprese e la tutela del consumatore, ed altresì sugli intermediari e cioè sull'attività di ricognizione di tutte le posizioni (agenti, mediatori e periti) trasferite dal Ministero dell'industria, ai fini della pubblicazione (avvenuta alla fine del primo semestre del 2001), dei relativi "albo agenti" (n. 45300 le posizioni alla fine del 2000), "albo mediatori" (n. 3166) e "ruolo periti assicurativi" (n. 5751).

Tra gli obiettivi programmatici l'Ente ha assunto altresì l'avvio e il potenziamento, rispettivamente, nel bilancio previsionale 2001 e 2002, della già menzionata Banca Dati mediante apposita gara europea - espletata nel 2001 – per la fornitura di hardware, software e servizi ai fini dello sviluppo di un sistema informatico idoneo all'individuazione delle potenziali frodi e ai fini dell'applicazione internet per l'accesso alle informazioni relative ai sinistri da parte delle Autorità di polizia e giudiziarie, degli enti e delle società di assicurazione, con salvezza peraltro della esigenza di protezione e sicurezza dei dati (cfr. successivo paragrafo 11).

A tal riguardo l'ISVAP, con provvedimento del 21 dicembre 2000 n. 1764, aveva predisposto le regole per l'invio con cadenza mensile alla Banca Dati da parte delle imprese di assicurazione dei flussi informatici relativi ai sinistri (oltre 5.000 l'anno), concernenti 127 informazioni.

Puntualmente infine l'ISVAP ha considerato tra gli obiettivi programmatici anche l'attività da porre in essere nel singolo esercizio circa il personale e a tal riguardo, come pure in ordine agli obiettivi precedentemente esposti, si fa rinvio agli specifici paragrafi dedicati all'esame dei dati di consuntivo.

3.2.– Il bilancio consuntivo

3.2.1-Il rendiconto finanziario

Attiene ai principi propri della contabilità economico-patrimoniale la significativa innovazione in tema di rilevazione dei risultati della gestione finanziaria: per l'art. 13 del nuovo regolamento questa, quanto alle entrate, consta non solo degli accertamenti, delle riscossioni e dei residui, ma altresì dei crediti, costituiti da entrate non riscosse che però si sono tradotte in proventi e, quanto alle spese, consta non solo degli impegni, dei pagamenti e

dei residui, ma anche dei debiti costituiti dalle spese non pagate che tuttavia si sono tradotte in oneri.

Va tuttavia sottolineato al riguardo che non risulta prevista idonea documentazione comprovante l'avvenuta insorgenza delle situazioni creditorie e di quelle debitorie, così come per contro è stabilito per le altre fasi dell'entrata e della spesa: si pensi all'annotazione nelle scritture dell'accertamento d'entrata (art. 8, c. 2), ai formali atti d'impegno (art. 9), ai dispositivi di liquidazione "che devono essere numerati progressivamente" (art. 10, c. 2) e ai mandati di pagamento (art. 11).

Delle entrate accertate e non riscosse e che tuttavia si sono tradotte in proventi alla fine dell'esercizio e delle spese impegnate e non pagate che tuttavia si sono tradotte in oneri alla fine dell'esercizio non è prescritta alcuna attestazione documentale che costituisca, poi, la base sicura della loro iscrizione, rispettivamente, tra le attività dello stato patrimoniale e tra le passività del medesimo, come prescrivono le disposizioni dei commi 4 e 6 dell'art. 13.

Da ciò possono derivare difficoltà nella verifica della esatta quantificazione delle attività e delle passività patrimoniali effettuata nel conto del patrimonio, con conseguente possibile elusione del fondamentale canone (art. 2423, c. 2, let. c) per il quale la situazione patrimoniale deve risultare "con chiarezza e precisione".

Nella rilevazione poi dei risultati finanziari la individuazione dei proventi e degli oneri cioè dei crediti e dei debiti si accompagna alla redazione di un rendiconto delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione, come già anticipato.

Tra le prime, prioritaria è la collocazione del contributo di vigilanza [4], come meglio sarà specificato nel successivo paragrafo 7, mentre la destinazione delle spese si bipartisce in spese dirette per funzioni istituzionali e spese indirette per servizi generali (o di funzionamento).

Le spese dirette sono state articolate in sei Servizi o Centri di responsabilità (vigilanza, albi, studi, servizio legale, organizzazione, amministrazione e personale, ciascuno sub articolato in spese per: stipendi e oneri previdenziali ed assistenziali, lavoro straordinario; indennità ispettive e rimborso spese), mentre le spese indirette concernono gli organi d'istituto, gli investimenti (per beni e servizi), le immobilizzazioni, i valori mobiliari, la concessione di crediti e il pagamento dei debiti.

Come risulterà dall'esame dei consuntivi, le spese dirette assorbono un'aliquota delle spese totali, che si è collocata sui due terzi, e in tale ambito, alla vigilanza risulta destinata oltre la metà delle spese.

Tra le spese indirette per servizi generali, quelle per il funzionamento coprono oltre i due terzi.

In conclusione vanno ricordati due tratti peculiari del nuovo sistema contabile: il bilancio è di sola competenza e non anche di cassa, onde è stata soppressa la previsione di cassa per ogni singolo capitolo [5].

E' stata poi collocata autonomamente la gestione dei residui distinta per singoli capitoli di bilancio, ma la innovazione non aiuta l'esigenza di chiarezza, atteso che la lettura del documento non rende contezza immediata della durata temporale dell'entrata relativa a ciascun capitolo e specialmente della spesa; qualche ausilio deriva dalla consultazione di un documento da allegare al bilancio e cioè la lista complessiva dei crediti - debiti ed altresì dei residui (attivi e passivi) prevista nell'art. 14.

[4] - Le altre provenienze sono la contribuzione di enti e privati, le entrate da alienazioni patrimoniali e per realizzo di valori mobiliari, altre entrate e l'accensione di prestiti e riscossione di crediti.

Del resto l'utilità della rappresentazione in bilancio della gestione dei residui inerenti a ciascun capitolo trova conferma nella stessa circolare del Ministero del tesoro (Cfr. S.O. G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2001 contenente il bilancio - tipo degli enti tenuti ai sensi dell'art. 1, c. 3 della legge n. 280/1999 a conformare la propria normativa contabile e i documenti di bilancio ai principi della legge n. 94/1997 e del D.Lvo n. 297/1997: si veda l'allegato G).

3.2.2- Le altre componenti

Il regolamento, oltre al cennato fondamentale rendiconto finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione continua a prevedere - come poc'anzi anticipato - in apposito allegato un prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese per titoli, categorie e capitoli (tale documento è diretto a consentire un analitico esame comparativo delle risultanze finanziarie dei vari esercizi in esame - compreso il 2001 - benché disciplinati sotto altri profili da normative diverse), nonché un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli.

La situazione generale finanziaria - rispetto all'allegato al D.P.R. n. 696/1979 relativo alla situazione amministrativa - nel rendere invece contezza, ai fini della determinazione dell'avanzo-disavanzo di amministrazione, dei saldi delle riscossioni-pagamenti e dei residui evidenzia anche i saldi dei crediti-debiti, quantificati secondo le regole innanzi ricordate introdotte dal nuovo regolamento.

Tale disciplina si riflette anche sulla redazione del conto economico generale, finalizzato al risultato economico dell'esercizio derivante dal saldo costi-ricavi nonché sulla situazione patrimoniale, strutturata in particolare in crediti e debiti in senso tecnico, trovando collocazione nei conti d'ordine la massa dei residui (attivi e passivi) e infine sulla nota integrativa.

[5] - Deriva da ciò un agevole pagamento di somme, non legato alla sufficienza della dotazione di cassa del singolo capitolo (in ipotesi carente, pur in presenza di disponibilità complessive di cassa).

In tale nuovo documento contabile l'Ente in particolare espone i criteri valutativi delle poste attive e passive, le variazioni delle medesime con particolare riferimento alle immobilizzazioni e la struttura dei ratei e risconti, nonché dei conti d'ordine.

3.3- La particolare autonomia contabile

Il regolamento di contabilità che l'ISVAP si è dato non è stato sottoposto al controllo di alcuna autorità ministeriale.

A fondamento di siffatta assenza di controlli potrebbero assumersi la disciplina recata dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385 (art. 2, c. 2), che sancisce la piena autonomia dell'Istituto sotto vari profili, compreso quello "contabile", nonché segnatamente l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 14 [6] della legge istitutiva ad opera dell'art. 5 D.L.vo n. 373/98.

Peraltro mette conto sottolineare che secondo l'art. 13, c. 2, lett. p) del D.L.vo n. 419/1999, la disciplina di contabilità emanata dagli organi competenti dei singoli enti è sottoposta all'approvazione del Ministero vigilante e di quello del tesoro.

Il coordinamento dell'art. 2, c. 2 del D.P.R. n. 385/94 e dell'art. 5 del D.L. n. 373/98 da una parte e della sopravvenuta disposizione del D.L.vo n. 419/99 dall'altra potrebbe sostanziarsi perciò nel riconoscimento della piena autonomia contabile dell'ISVAP in tema di bilanci preventivi e di conti consuntivi – sottratti perciò al controllo dell'amministrazione statale – ma non anche con riguardo alla sottostante disciplina contabile, le cui regole è opportuno siano oggetto di coordinamento in sede ministeriale, così come intende assicurare la richiamata disposizione del D.L.vo n. 419.

[6] - Era quivi prevista l'approvazione del Ministero in ordine allo statuto, al bilancio preventivo, al bilancio consuntivo, nonché alle norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Ad ogni modo, nell'art. 15 del nuovo regolamento dell'Istituto è stata soppressa l'approvazione ministeriale del bilancio consuntivo, che è approvato dal Consiglio entro il 31 marzo di ciascun anno; ne viene peraltro contemplata la trasmissione alla Corte dei conti ai sensi del già menzionato art. 2 del D.L.vo n. 373/1998 ai fini del controllo successivo.

4. - Avvertenza metodologica

A conclusione della sintetica rassegna dei tratti fondamentali del nuovo regolamento di contabilità, va ribadita l'avvertenza metodologica anticipata nelle pagine che precedono, secondo la quale la lettura del presente referto deve tener conto delle risultanze contabili derivanti dalla applicazione della pregressa normativa e di quella relativa alla iniziale attuazione della innovata disciplina contabile, che ha interessato la gestione 2001.

Per la novità e significatività del sotteso impianto normativo, che è coerente con i più recenti indirizzi legislativi in materia contabile, volti in particolare - come già accennato - ad introdurre rilevazioni economico-patrimoniali (accanto a quelle finanziarie già previste), nonché rilevazioni analitiche per centri di costo dirette alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, assume nella struttura del referto precipuo rilievo la rassegna dei fatti di gestione relativi al 2001.

PARTE SECONDA

Le risultanze finanziarie

5. - Valutazione complessiva

Con riserva di più dettagliati elementi contabili nei successivi paragrafi l'andamento dell'Ente nel periodo anzi indicato è sintetizzato adeguatamente dai dati contenuti nella seguente tabella n. 1.

TABELLA n. 1

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

(in milioni di lire)

	1997	1998	1999	2000	2001
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)					
- di competenza	-5.719	1.912	8.420	-4.019	8.056
- di amministrazione	21.225	23.613	32.041	28.070	36.380
- economico	-5.854	3.068	11.355	-3.283	11.871
Consistenza patrimoniale netta (1)	22.130	25.378	36.733	33.450	45.328
Residui attivi	18.571	11.867	74	780	1.408
Residui passivi	4.634	4.596	7.491	8.302	10.973

(1) - Per gli esercizi 1997 - 2000 essa corrisponde alla differenza tra attività e passività.

Gli importi più rilevanti - tutti di segno positivo - riguardano l'incremento del patrimonio netto, giunto dai 28,1 ai 45,33 miliardi, nonché l'avanzo di amministrazione in ciascun esercizio; ma a tal ultimo riguardo si fa rinvio alle puntualizzazioni contenute nel successivo paragrafo 12.4.

Quanto agli altri dati di sintesi e in particolare ai disavanzi economici del 1997 e del 2000, la individuazione dei relativi andamenti generativi trova collocazione nel paragrafo n. 13, cui si rinvia.

Da segnalare infine la normalizzazione dei residui attivi ridottisi nel biennio 1999 - 2000 significativamente e, per converso, il trend incrementativo di quelli passivi, emerso con riferimento all'intero periodo: nel successivo paragrafo 12.3 ne sono individuate le peculiarità e le anomalie.

6. - La contabilità finanziaria: il grado di attuazione della previsione e le risultanze di sintesi

Sul versante delle entrate lo scostamento tra previsione e consuntivo - come emerge dalla tabella n. 2 - è risultato in progressivo aumento (dal -6,42% del 1997 al -10,12% del 1998); nel biennio successivo si è registrato, per contro, un'eccedenza delle entrate accertate.

Circa le spese, è emerso un andamento in parte analogo, in quanto nei primi tre anni gli impegni si sono collocati su percentuali inferiori alle previsioni ma le dimensioni dello scarto sono state consistenti (specialmente nel 1998); eccedenze d'impegno poi sono emerse nel 2000 in ragione di circa il 20% (il fenomeno attiene alle partite di giro e si riconnette alle eccezionale regolazione debitoria, accennata più avanti).

Siffatte risultanze hanno costituito riprova di una complessiva incongrua stima delle entrate e delle spese, non corretta in corso d'esercizio mediante il ricorso all'assestamento della previsione.

Ne sono risultate coinvolte specialmente le poste di parte corrente delle entrate e cioè i flussi relativi ai contributi di vigilanza, nonché quelle per partite di giro.

Quanto alle prime, peraltro, va sottolineata la eccedenza accertativa nel 2000 - quasi il 27% rispetto allo stanziamento - avvenuta infatti entro limiti sostanzialmente patologici, ma in dipendenza di uno spiccato balzo nella acquisizione dei premi da parte delle imprese; circa le partite di giro del 2000, vanno considerati specifiche regolazioni contabili concernenti operazioni di

TABELLA n. 2

RENDICONTO FINANZIARIO (e relativi scostamenti dalle previsioni)

(in milioni di lire)

ENTRATE	1997	1998	1999	2000	2001
Previsioni definitive	59.765	72.925	70.658	85.283	118.937
Accertamenti	55.927	65.547	81.852	108.265	101.348
Differenze	-3.838	-7.378	11.194	22.982	-17.589
in%	-6,42	-10,12	15,84	26,95	-14,79
di cui:					
Partite correnti					
previsioni definitive	37.555	47.725	44.764	58.983	77.098
accertamenti	37.777	48.050	63.114	60.443	78.196
differenze	222	325	18.350	1.460	1.098
in %	0,59	0,68	40,99	2,48	1,42
Movimenti in conto capitale					
previsioni definitive	100	100	400	400	400
accertamenti	96	144	159	305	487
differenze	-4	44	-241	-95	87
in%	-4,00	44,00	-60,25	-23,75	21,75
Partite di giro - differenze	-4.056	-7.747	-6.915	21.617	-8.937

SPESE	1997	1998	1999	2000	2001
Previsioni definitive	85.406	93.840	91.588	93.711	118.937
Impegni	61.646	63.635	73.431	112.284	93.292
Differenze	-23.760	-30.205	-18.157	18.573	-25.645
in%	-27,82	-32,19	-19,82	19,82	-21,56
di cui:					
Partite correnti					
previsioni definitive	46.309	51.240	61.649	65.399	80.315
impegni	43.336	45.165	52.318	62.663	65.754
differenze	-2.973	-6.075	-9.331	-2.736	-14.561
in%	-6,42	-11,86	-15,14	-4,18	-18,13
Movimenti in conto capitale					
previsioni definitive	16.987	17.500	4.445	2.411	7.020
impegni	255	1.117	2.535	2.104	4.873
differenze	-16.732	-16.383	-1.910	-307	-2.147
in%	-98,50	-93,62	-42,97	-12,73	-30,58
Partite di giro - differenze	-4.056	-7.747	-6.915	21.617	-8.937

trasferimento dei fondi dalla Banca di Roma al Monte Paschi di Siena, divenuto cassiere dell'Istituto in seguito a pubblica gara.

Sono da ultimo meritevoli di un cenno le spese per movimento di capitali, previsti in misura consistente fino al 1998 in ragione del progettato acquisto d'una sede, peraltro sistematicamente rinviato (con conseguente elevato scarto tra previsione ed impegni) e successivamente accantonato.

In relazione alle risultanze complessive nell'unita tabella n. 3 è evidenziato l'avanzo – disavanzo finanziario, risultato di segno negativo nel primo e nel quarto anno e fronteggiato con parte dell'avanzo di amministrazione.

L'articolazione delle poste registra una preponderante presenza (di norma, sui due terzi) di quelle correnti e una quasi simbolica presenza di quelle in conto capitale.

7. - L'analisi dell'entrata e la normalizzazione del contributo di vigilanza

Come già ricordato nel precedente referto, le entrate dell'Istituto, prevalentemente di parte corrente, derivano – per una percentuale che oscilla dal 96 a quasi il 99% - dalle entrate per contributi di funzionamento posti a carico delle imprese di assicurazione; tale contribuzione con D.L.vo n. 373/1998 (art. 4, c. 13) ha registrato una incisiva revisione normativa.

Nello stesso precedente referto la Corte (cfr. par. 15.2) aveva sottoposto ad analisi critica la disciplina e la procedura di acquisizione di tale entrata, rilevando in particolare la singolarità dell'art. 25 della legge istitutiva dell'ISVAP.

Il Ministro dell'industria invero era tenuto a determinare con proprio decreto – fatta salva la misura massima del 2 per mille dell'ammontare dei premi incassati dalle imprese di assicurazione nell'anno precedente, al netto delle spese di funzionamento, come disposto con l'art. 68, c. 1 del T.U.

TABELLA n. 3

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%
ENTRATE										
- correnti	37.777	67,55	48.050	73,31	63.114	77,11	60.443	55,83	78.196	77,16
- in conto capitale	96	0,17	144	0,22	159	0,19	305	0,28	487	0,48
- partite di giro	18.054	32,28	17.353	26,47	18.578	22,70	47.517	43,89	22.665	22,36
TOTALE ENTRATE	55.927	100,00	65.547	100,00	81.851	100,00	108.265	100,00	101.348	100,00
variazioni %	-9,61		17,20		24,87		32,27		-6,39	
USCITE										
- correnti	43.336	70,30	45.166	70,98	52.318	71,25	62.663	55,81	65.754	70,48
- in conto capitale	256	0,42	1.116	1,75	2.535	3,45	2.104	1,87	4.873	5,22
- partite di giro	18.054	29,29	17.353	27,27	18.578	25,30	47.517	42,32	22.665	24,29
TOTALE USCITE	61.646	100,00	63.635	100,00	73.431	100,00	112.284	100,00	93.292	100,00
variazioni %	-14,17		3,23		15,39		52,91		-16,91	
AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO	-5.719		1.912		8.420		-4.019		8.056	